

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2361

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato APUZZO

Nuove norme in materia di importazione  
e di commercio di cani e gatti

Presentata il 9 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ogni anno in Italia giungono migliaia di cuccioli di cane e di gatto che vanno ad inflazionare il « mercato interno » di animali d'affezione. Gran parte di questi cuccioli provengono da Paesi dell'Est come Polonia ed Ungheria e presentano, ai fini della concorrenza, il privilegio della economicità. Sono animali sottratti alle madri all'età di un mese e mezzo o due di vita, ben prima di essere stati vaccinati e troppo presto per aver raggiunto livelli apprezzabili di autonomia e costituzione fisica. I *pedigree* di questi cuccioli provenienti dall'Est, che rendono il prezzo più alto, non sono riconosciuti validi dall'Ente nazionale cinofilia italiano (ENCI) e dunque contribuiscono unicamente a rendere l'animale più

costoso, ma non per questo più « prezioso »; una gran quantità di cuccioli muore dopo essere stata venduta agli acquirenti italiani. Tra le cause dei decessi si annoverano le patologie contratte e non curate nei paesi di origine, la giovane età, lo *stress* e le condizioni del viaggio, la differenza di alimentazione, l'assenza di controlli veterinari.

Questi cuccioli non offrono alcuna garanzia di sopravvivere ad un così crudele trattamento finalizzato unicamente ad ottenere maggiori introiti. Gli animali provenienti da Polonia ed Ungheria, infatti, costano molto meno di un qualsiasi cucciolo nato in condizioni ottimali in un qualsiasi allevamento nostrano e molti negozianti senza scrupoli preferiscono com-

mercializzare un « prodotto » più economico. Il massiccio afflusso di cuccioli, di cane e di gatto provenienti dall'estero, ed in particolare dall'Est crea oltretutto una non equa concorrenza nei confronti degli allevatori italiani ed inflaziona il mercato interno con un « prodotto » scadente ed a basso prezzo.

Per quanto risulti imbarazzante disquisire su esseri viventi alla stregua di « prodotti » ed oggetti, la cosa ha molto il sapore di una sorta di moderno mercato degli schiavi d'affezione, in cui il fattore economico, non è da sottovalutare. L'importazione e la commercializzazione di questi cuccioli presentano infatti molti aspetti della vera e propria truffa: *pedigree* spacciati come tali che in Italia non hanno alcun valore, un altissimo tasso di mortalità, patologie che richiedono costosi ricorsi al veterinario. Inoltre, nei

punti vendita di questi animali, come dei loro fratelli nati in Italia, si verificano spesso condizioni di esposizione e stabulazione assolutamente inadeguate che non di rado configurano il maltrattamento.

Capita spesso di assistere ad indegni spettacoli di cuccioli esposti in vetrina sotto il sole battente sprovvisti di acqua o detenuti intere giornate in minuscoli « trasportini » e gabbie inadeguate. Gli animali vengono manipolati, sottoposti a *stress* continuo ed in condizioni igieniche non sempre ottimali. Alla totale *deregulation* vigente in materia di commercializzazione e importazione di animali d'affezione si tenta di porre rimedio con la presente proposta di legge: in essa sono indicate poche ma chiare norme per consentire un più accettabile trattamento agli animali « da compagnia » e per impedire che gli acquirenti di detti animali vengano truffati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Non possono essere importati cuccioli di cane con meno di centoventi giorni di età; l'età dell'animale deve risultare da apposita documentazione.

2. I cuccioli provvisti di *pedigree*, devono essere riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiano (ENCI). Per tutti i cani, provvisti o meno di *pedigree*, è obbligatorio il certificato che attesti le avvenute vaccinazioni richieste in Italia e il buono stato di salute, rilasciato dalle pubbliche autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Tale certificato deve essere preventivamente vidimato dalle autorità consolari italiane all'estero.

## ART. 2.

1. Non possono essere importati cuccioli di gatto con meno di novanta giorni di età; l'età dell'animale deve risultare da apposita documentazione.

2. I cuccioli provvisti di *pedigree*, devono essere riconosciuti dalla Federazione felina italiana (FFI). Per tutti i gatti, provvisti o meno di *pedigree*, è obbligatorio un certificato che attesti le avvenute vaccinazioni richieste in Italia e il buono stato di salute, rilasciato dalle pubbliche autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Tale certificato deve essere preventivamente vidimato dalle autorità consolari italiane all'estero.

## ART. 3.

1. Gli operatori specializzati, i privati e i commercianti che importano più di dieci cani o più di dieci gatti alla volta devono darne comunicazione scritta alle compe-

tenti autorità veterinarie, le quali predispongono il controllo degli animali presso il destinatario.

ART. 4.

1. Il privato o il commerciante destinatario degli animali importati deve provvedere immediatamente, e comunque non oltre un'ora dall'arrivo degli animali a destinazione o a magazzino, al ritiro degli stessi ed alla loro corretta stabulazione, assicurando adeguate cure ed il rifornimento di acqua e cibo.

ART. 5.

1. Il venditore deve fornire all'acquirente, all'atto della vendita, l'originale del certificato di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2.

2. Fino all'atto della cessione il certificato di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, deve essere depositato presso il luogo di vendita o di esposizione in cui si trova l'animale.

ART. 6.

1. Agli animali esposti o detenuti per la vendita deve essere garantita la continua disponibilità di acqua ed una adeguata alimentazione. Ogni animale deve disporre di un proprio riparo che protegga dalla luce, dal sole e dalla vista. Gli animali esposti o detenuti per la vendita devono disporre di una cuccia o lettiera sostituibile e lavabile. L'igiene ed il cambio della lettiera devono essere garantiti quotidianamente.

2. Ogni cane ed ogni gatto deve usufruire di uno spazio di almeno tre metri quadrati e in tale spazio possono essere stabulati non più di due cuccioli. Negli esercizi commerciali è vietato detenere, anche solo temporaneamente, cani o gatti in gabbie e trasportini che non abbiano le caratteristiche di cui al presente comma.

## ART. 7.

1. Sono vietate le esposizioni a scopo di vendita, le fiere e le mostre commerciali viaggianti di cani e gatti non esplicitamente autorizzate e riconosciute dell'Ente nazionale cinofilia italiano (ENCI) o dalla Federazione felina italiana (FFI).

## ART. 8.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dalla sanità determina, con proprio decreto, le vaccinazioni e gli esami richiesti per la validità del certificato di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2.

## ART. 9.

1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire venti milioni a lire cento milioni e la sospensione della licenza da sei mesi ad un anno.

2. In caso di recidiva, l'ammenda è raddoppiata e la licenza è ritirata definitivamente.

3. In caso di riconosciuta violazione della legge, gli animali sono sequestrati ed affidati alle associazioni per la protezione degli animali che dimostrino di essere in grado di assicurare adeguate cure per il loro mantenimento.

4. In caso di decesso o di maltrattamento degli animali trasportati si applica l'articolo 727 del codice penale.